



PROVINCIA DI LIVORNO

Piazza del Municipio, 4 - 57100 Livorno - Tel. 0586 257111 Fax 0586 884057
E-mail: urp@provincia.livorno.it - www.provincia.livorno.it

PROTEZIONE CIVILE - SEDE OPERATIVA

Via G. M. Terreni, 21 - 57122 Livorno - Tel. 0586 800000 N. VERDE 0586 800922940

E-mail: prociv@provincia.livorno.it



Spett.le

ELBA BEVANDE S.R.L.

P.IVA 01261360497

elbabevande@pec.it

LETTERA CONTRATTO

OGGETTO: FORNITURA DI BOTTIGLIE DI ACQUA - CIG[BCC74C59D0](#)

Premessa

Vista l'Ordinanza n. 2 del 28 maggio 2026 della Regione Toscana, in vigore dal 01-06-2026 e fino al 31-08-2026, che ordina che in tutte le lavorazioni all'aperto e nelle lavorazioni che avvengono in ambienti chiusi non climatizzati, ove le condizioni termiche siano influenzate dalle condizioni meteorologiche esterne, è raccomandato il rispetto delle "Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare", approvate con Delibera di Giunta Regionale n. 806 del 16/06/2025;

Considerato che in base disposizioni citate nella Delibera di Giunta Regionale n. 806 del 16/06/2025 "Linee di indirizzo regionali per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare" si rileva per le attività esterne la necessità di disponibilità di acqua fresca sul posto di lavoro;

Dato atto che la fornitura è stata definita a seguito di un'analisi del fabbisogno rispetto ai lavoratori con mansioni svolte in esterno;

EFFETTUATA informale ricerca di mercato ed individuata la ditta Cococcioni & Figli S.r.l. – Via Dei Ramai 5, 6, 7 Zona industriale Picchianti 57121 Livorno P.I. 00866860497, quale soggetto in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento

VALUTATO il preventivo presentato dalla ditta Cococcioni & Figli S.r.l. – Via Dei Ramai 5, 6, 7 Zona industriale Picchianti 57121 Livorno P.I. 00866860497 in cui per la fornitura in oggetto del presente affidamento si offriva la somma di € 244.60 più iva al 22% (€ 298.41 iva compresa), cifra ritenuta congrua e in linea con i prezzi del mercato di riferimento;

Trattandosi di prestazione di importo stimato inferiore alla soglia di € 150.000,00, ai sensi dell'art. 50 comma 1, lettera a) del D.Lgs 36/2023 Codice dei Contratti Pubblici (da ora in poi denominato Codice), è

stato individuato direttamente nell'azienda sopra descritta l'operatore economico con cui stipulare detto contratto.

TENUTO CONTO, che la spesa preventivata per l'affidamento dell'intervento in oggetto è inferiore a euro 5.000,00 e che pertanto non è obbligatorio il ricorso al mercato della pubblica amministrazione o altro sistema telematico di negoziazione regionale, come previsto dall'art. 1, comma 450, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" in combinato disposto con l'art. 1, comma 130, della legge n. 145/2018.

Si riportano di seguito, le clausole relative al detto rapporto contrattuale, dando atto che i dipendenti della Stazione Appaltante e/o i professionisti incaricati cui è affidato un ruolo/incarico nell'esecuzione del contratto non si trovano in situazione di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 16 del Codice e, per quanto riguarda i dipendenti, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii..

Oggetto del contratto

Il presente contratto ha ad oggetto la FORNITURA

- 31 confezioni di acqua nat pet 1.5lt

L'importo complessivo del contratto è quantificato nell'offerta presentata dalla ditta **ELBA BEVANDE S.R.L. LOCALITA' CONCIA DI TERRA, SNC 57037 PORTOFERRAIO (LI) P.I. 01261360497** in cui per la fornitura in oggetto del presente affidamento si offriva la somma di € 80,60 più iva al 22% (€ 98,27 iva compresa), cifra ritenuta congrua e in linea con i prezzi del mercato di riferimento;

Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/08 si specifica che l'esecuzione del presente contratto non comporta rischi derivanti da interferenze delle prestazioni e pertanto non deve procedersi alla redazione del DUVRI.

L'Appaltatore si assume tutte le responsabilità derivanti dalla prestazione e si impegna ad eseguirla nel pieno rispetto delle prescrizioni del presente disciplinare e della normativa vigente in materia.

Termine d'esecuzione, proroga e modifiche contrattuali

L'Appaltatore dovrà ultimare le prestazioni entro il termine di giorni 30 naturali e consecutivi dalla data di efficacia del contratto.

Su motivata richiesta dell'Appaltatore e per cause ad essa non imputabili, il RUP può concedere una proroga dei termini contrattuali del contratto ai sensi dell'art. 121, comma 8, del Codice.

Ferma restando la possibilità di modifiche non sostanziali al contratto, sempre possibili, la Provincia di Livorno si riserva la facoltà di introdurre modifiche al contratto, in aumento o in diminuzione, sino alla concorrenza del quinto dell'importo contrattuale ai sensi di quanto previsto dall'art. 120, comma 9, del Codice.

Revisione prezzi

Nel presente contratto si prevede la revisione dei prezzi ai sensi dell'art.60 del Codice, secondo la disciplina di seguito riportata.

La clausola di revisione si attiva al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo dell'opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui sopra, si utilizzano i seguenti indici sintetici elaborati dall'ISTAT:

- a) con riguardo ai contratti di lavori, gli indici sintetici di costo di costruzione;
- b) con riguardo ai contratti di servizi e forniture, gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

Stipula del contratto

Il contratto si intenderà stipulato alla data di ricezione dell'accettazione, sottoscritta da parte dell'Appaltatore, della proposta contrattuale inoltrata dalla Provincia di Livorno.

In ragione del valore complessivo stimato del presente contratto, compresa l'opzione di incremento del quinto, lo stesso è esente dagli obblighi in materia di imposta di bollo ai sensi dell'art.18, comma 10, del Codice e dell'allegato I.4 al medesimo.

Garanzia definitiva

Ai sensi dell'art. 53, comma 4, del Codice, considerato che l'Appaltatore è un'azienda con comprovata solidità e visto l'importo complessivo del contratto nonché la standardizzazione delle prestazioni, non è richiesta la produzione di garanzia definitiva.

Penali

In caso di ritardo nell'ultimazione delle prestazioni sarà applicata una penale determinata nella misura giornaliera dell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale fino al massimo del 10% dell'importo contrattuale .

Pagamenti

L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in un'unica soluzione.

Ai sensi dell'art. 119, comma 11, del Codice la Stazione Appaltante corrisponde direttamente al subAppaltatore ed ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto ai sensi del quinto periodo del comma 2 l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa, salvo quanto diversamente disciplinato nel contratto tra Appaltatore e subAppaltatore;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore;

c) su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente.

In tal caso l'Appaltatore dovrà emettere la fattura elettronica per l'intero importo del pagamento e contestualmente inviare, a mezzo pec, copia delle fatture emesse dal/dai subAppaltatore/i relative alle prestazioni da questi effettuate; con riferimento a tali fatture dovrà essere rilasciato apposito visto da parte del Direttore dell'Esecuzione, ai fini del controllo di conformità tra quanto eseguito e quanto autorizzato con il subappalto.

La Stazione Appaltante provvederà, acquisito il DURC sia dell'Appaltatore sia del subAppaltatore/sub contraente, a liquidare all'Appaltatore l'importo complessivo fatturato al netto dell'IVA, ed a pagare, rispettivamente, al subAppaltatore gli importi delle prestazioni eseguiti, come risultanti dalle relative fatture da questo emesse, mentre all'Appaltatore, l'eventuale residua parte fino al raggiungimento dell'importo complessivo.

La liquidazione avverrà nel rispetto dell'art. 3 della legge n. 136/2010 e ss.sm.ii. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. Ai sensi dell'art. 4, comma 4 del D.lgs. 231/2002, data la complessità del procedimento ex art. 48bis del D.P.R. 602/1973, D.lgs. 36/2023, in materia di verifica dei requisiti del contraente e della prestazione, il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, previa apposizione, sulla medesima, del visto di regolare esecuzione da parte del RUP.

L'emissione, la trasmissione ed il ricevimento della fattura dovranno seguire le norme di cui al regolamento ex D.M. 3 aprile 2013, n. 55.

Tutti i pagamenti verranno disposti, per il solo corrispettivo indicato in fattura al netto dell'IVA - ai sensi dell'art. 1, co. 629, della L. 23 dicembre 2014, n. 190, "Legge di Stabilità 2015" - a mezzo di mandati emessi dalla Provincia di Livorno, intestati all'azienda. Il versamento dell'imposta indicata in fattura sarà effettuato direttamente dall'Amministrazione appaltante secondo le modalità e i termini indicati con decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 23.1.2015, ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 e ss.mm.ii.

L'Appaltatore, per ottemperare a quanto disposto dalla citata normativa, dovrà emettere regolare fattura con l'annotazione "scissione dei pagamenti".

L'emissione del certificato di pagamento ed il relativo pagamento saranno subordinati alla regolarità contributiva ed assicurativa dell'Appaltatore, risultante dai DURC richiesti dalla Stazione Appaltante, nonché, in virtù di quanto stabilito dall'art. 119, comma 7, del Codice, delle ditte subappaltatrici che hanno svolto prestazioni relative al pagamento in acconto oggetto del certificato da emettere.

Nel caso il DURC evidenziasse una irregolarità contributiva e/o assicurativa dell'Appaltatore, o di una o più delle ditte subappaltatrici, la Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 11, comma 6, del Codice, tratterrà dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore, troverà applicazione l'art. 11, comma 6, del d.lgs. n. 36/2023.

In caso di subappalto, ai sensi dell'articolo 119, comma 6, del Codice, resta ferma la responsabilità solidale dell'Appaltatore in ordine al regolare pagamento delle retribuzioni ai dipendenti dell'azienda subappaltatrice. In caso di inadempienza delle aziende solidalmente responsabili, la Stazione Appaltante assegnerà alle aziende un termine non superiore a 15 giorni per provvedere e, in difetto, effettuerà direttamente, secondo le

modalità appena sopra indicate, il pagamento delle retribuzioni detraendo il relativo importo sul certificato di pagamento da emettere in base al S.A., anche nei confronti del subAppaltatore in caso di pagamento diretto.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al primo periodo, il responsabile unico del progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Appaltatore, a provvedervi entro i successivi 15 quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine di cui al terzo periodo, la Stazione Appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore del contratto ovvero dalle somme dovute al subAppaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010 come modificato, interpretato ed attuato dal D.L. n. 187/2010 convertito in legge n. 217/2010, l'Appaltatore, l'eventuale subAppaltatore e l'eventuale subcontraente dovranno utilizzare, anche in via non esclusiva, apposito/i conto/i corrente/i, acceso/i esclusivamente presso una banca o la società Poste Italiane SpA, per tutti i movimenti finanziari relativi al contratto di appalto oggetto del presente capitolato e comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi di tale/i conto/i corrente/i nonché le generalità ed il Codice fiscale delle persone che possono riscuotere, delegate ad operare sul/i tale/i conto/i corrente/i. Entrambe le comunicazioni dovranno pervenire alla Stazione Appaltante entro sette giorni dall'accensione del/i conto/i corrente/i dedicato/i oppure, nel caso di conto preesistente, entro sette giorni dalla sua prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica. Tutti i pagamenti avverranno esclusivamente tramite bonifico bancario o postale oppure tramite altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. All'interno degli appositi spazi previsti dai vari strumenti di pagamento dedicati alla causale o alla descrizione del pagamento, dovrà essere riportato il Codice identificativo gara (CIG) **BCC74C59D0** assegnato al presente contratto.

Il/i conto/i corrente/i dedicato/i dovrà essere utilizzato anche per i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti nelle spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche, anche se tali pagamenti non si riferiscono in via esclusiva all'esecuzione del contratto di appalto oggetto del presente capitolato.

L'effettuazione di transazioni senza l'utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari comporterà la risoluzione del contratto.

L'azienda aggiudicataria, il subAppaltatore ed il subcontraente dovranno inserire, nei rispettivi contratti, apposita clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge n. 136/2010 e ss.sm.ii..

Dell'inadempimento della controparte a tali obblighi dovranno dare contestuale informazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura territorialmente competente. Ai fini della verifica dell'inserimento della clausola contrattuale di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, come prevista dall'art. 3, comma 9, della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., è fatto obbligo all'Appaltatore di trasmettere alla Stazione Appaltante copia conforme di tutti i contratti stipulati con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese interessate, a qualsiasi titolo, alle prestazioni oggetto del presente appalto.

I pagamenti agli enti previdenziali, assicurativi, istituzionali, quelli in favore di fornitori di pubblici servizi e quelli relativi a tributi possono essere effettuati anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa.

Le spese giornaliere, di importo uguale o inferiore a € 1.500,00, relative all'appalto aggiudicato, al subappalto ed al subcontratto possono essere effettuate anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego di denaro contante e l'obbligo di documentazione della spesa.

Le parti prendono atto che costituisce causa di risoluzione del presente contratto di appalto l'effettuazione di anche una sola transazione senza l'utilizzo del bonifico bancario o postale oppure di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.

L'Appaltatore si impegna, altresì, ad inserire negli eventuali contratti di subappalto o subcontratti apposita clausola con la quale le parti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i., nonché l'impegno a comunicare immediatamente alla Provincia di Livorno ed alla Prefettura di Livorno la notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità ed a trasmettere alla stessa Provincia di Livorno copia del contratto sottoscritto.

Obbligo di informazione

È fatto obbligo all'Appaltatore di informare immediatamente la Stazione Appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso dell'esecuzione delle prestazioni con la finalità di condizionarne il regolare e corretto svolgimento.

Avvio delle prestazioni - Contabilità

L'avvio delle prestazioni avverrà, di norma, alla data di stipula del contratto come sopra individuata. Da tale data decorreranno i termini per l'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto stesso.

Nei casi previsti dall'art.17, comma 9, del Codice, si potrà precedere alla esecuzione delle prestazioni in via d'urgenza. Qualora, in questo caso, la stipula del contratto non avvenga, l'Appaltatore avrà diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione delle prestazioni ordinate dal RUP.

La liquidazione del contratto potrà avvenire previa acquisizione da parte della Provincia di Livorno del DURC, e con le stesse modalità e condizioni evidenziate al paragrafo "Pagamenti".

Ferme restando tutte le suddette disposizioni di questo articolo, l'Amministrazione ha sempre il diritto di eseguire verifiche durante l'esecuzione delle prestazioni e di richiedere all'Appaltatore la consegna delle parti completate, ai sensi degli artt. 1665 e ss. c.c..

Trattamento dei lavoratori

Nell'esecuzione delle prestazioni l'Appaltatore è tenuto ad osservare, integralmente, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, nazionale e territoriale, in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono le prestazioni. A tal fine, l'Appaltatore ha dichiarato, in sede di offerta, di applicare il seguente CCNL: Commercio

L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare il contratto o gli accordi medesimi, anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione, e, se cooperative, anche nei rapporti con soci.

I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o se receda da esse, e ciò indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura, dalla dimensione dell'Appaltatore stesso e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L'Appaltatore è responsabile in solido, nei confronti della Provincia di Livorno, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti.

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'Appaltatore dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Provincia di Livorno.

L'Appaltatore è inoltre obbligato ad applicare integralmente le disposizioni di cui all'art. 119, comma 7, del Codice.

L'Appaltatore è inoltre obbligato al versamento all'INAIL, nonché, ove tenuta, alle Casse Edili, agli Enti Scuola, agli altri Enti Previdenziali ed Assistenziali cui il lavoratore risulti iscritto, dei contributi stabiliti per fini mutualistici e per la scuola professionale.

L'Appaltatore è altresì obbligato al pagamento delle competenze spettanti agli operai per ferie, gratifiche, ecc. in conformità alle clausole contenute nei patti nazionali e provinciali.

Tutto quanto sopra secondo il contratto nazionale per gli addetti alle industrie edili vigente al momento della firma del presente contratto.

La regolarità contributiva ed assicurativa dell'Appaltatore e delle Aziende subappaltatrici, sarà verificata dalla Provincia di Livorno prima dell'emissione di ogni singolo stato avanzamento, mediante acquisizione del DURC.

L'Appaltatore è responsabile in solido con il subAppaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. n. 276/2003.

Sicurezza della prestazione

Con la sottoscrizione del presente atto l'Appaltatore si obbliga a rispettare ed applicare integralmente quanto previsto dal D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81, nonché a fornire tutti gli elaborati, dati ed informazioni che verranno richiesti dal committente.

L'esecuzione del presente appalto non comporta rischi derivanti da interferenze delle prestazioni e, pertanto, non deve procedersi alla redazione del DUVRI né alla quantificazione preventiva dei costi per la sicurezza derivanti da interferenze.

Disciplina del subappalto

Nell'ambito del contratto, l'affidamento in subappalto di parte delle prestazioni deve essere sempre autorizzato dalla Provincia di Livorno ed è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 119 del Codice. Ai fini del presente articolo, le attività ovunque espletate ai sensi dell'art. 119, comma 2, del Codice sono quelle poste in essere nel cantiere cui si riferisce l'appalto.

Ai sensi dell'art. 119, comma 6, del Codice, l'Appaltatore e il subAppaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto, con l'eccezione delle ipotesi di cui al comma 3, lettere a) e c) del citato art. 119, per le quali l'Appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale. L'Appaltatore è, altresì, solidalmente responsabile con il subAppaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente nonché dell'integrale osservanza, sempre da parte del subAppaltatore nei confronti dei suoi dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti

collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente del subAppaltatore o del cottimista, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC, si applicano le disposizioni di cui all'art. 11, comma 6, del d.lgs. n. 36/2023.

Incombono anche sul subAppaltatore e sul subcontraente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i.. A tal fine i relativi contratti dovranno contenere, a pena di nullità, apposita clausola con cui le parti assumono tali obblighi.

L'autorizzazione al subappalto è subordinata all'acquisizione con esito positivo da parte della Provincia di Livorno del DURC dell'azienda per la quale viene richiesta l'autorizzazione stessa, oltre che dell'ulteriore seguente documentazione:

- dichiarazione da parte dell'Appaltatore circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il titolare del subappalto;
- dichiarazione sostitutiva da parte del subAppaltatore inerente l'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato, completo di tutti i dati necessari per la verifica d'ufficio;
- dichiarazione sostitutiva da parte del subAppaltatore attestante l'assenza, a suo carico, dei motivi di esclusione di cui al Capo II, Titolo IV, parte V del Libro II e all'art. 100 del Codice;
- dichiarazione da parte del subAppaltatore circa il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale in relazione alla prestazione subappaltata;
- copia autentica del contratto di subappalto, sospensivamente condizionato all'ottenimento dell'autorizzazione, nel quale deve essere indicato puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali sia economici. Dal contratto deve evincersi che sono garantiti gli stessi standard qualitativi e prestazionali rispetto a quelli garantiti dall'Appaltatore, nonché il riconoscimento ai lavoratori di un trattamento economico e normativo non inferiore a quello garantito dall'Appaltatore. Nel contratto deve essere riportata, a pena di nullità, la clausola che obbliga entrambi i contraenti alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i.; le parti devono impegnarsi ad informare la Stazione Appaltante e la Prefettura territorialmente competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
- documenti attestanti il possesso, da parte del subAppaltatore, dell'idoneità tecnico professionale di cui all'art. 16 della L.R.T. n. 38/07 e ss.mm.ii..

Tutta la documentazione sopra descritta deve essere depositata presso il committente almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni.

Qualora, a seguito di apposita verifica della Stazione Appaltante, sia stata dimostrata la sussistenza di motivi di esclusione di cui al Capo II, Titolo IV, parte V del Libro II e all'art. 100 del Codice a carico del subAppaltatore, l'Appaltatore deve provvedere alla sua sostituzione con altro operatore in possesso dei requisiti generali.

Prima dell'inizio delle prestazioni, i subappaltatori debbono trasmettere, tramite l'Appaltatore, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza di cui al D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.

Nel caso l'Appaltatore intenda avvalersi di sub-contratti che non sono subappalti ai sensi dell'art. 119, comma 2, del Codice, l'Appaltatore stesso è tenuto a darne comunicazione alla Stazione Appaltante con indicazione del nome del sub-contraente, dell'importo del sub-contratto e dell'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Alla comunicazione dovrà essere allegata una dichiarazione sostitutiva di certificazione

relativa all'iscrizione della Camera di Commercio dell'azienda sub-affidataria, una dichiarazione del legale rappresentante di quest'ultima relativa al tipo di contratto di lavoro applicato nella propria azienda, nonché copia del sub-contratto nel quale deve essere inserita apposita clausola che impegna i contraenti ad assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. ed al precedente articolo 9 e apposito impegno a comunicare immediatamente alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura territorialmente competente la notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. L'inizio delle prestazioni da parte del sub-affidatario è subordinato alla verifica della regolarità della documentazione sopra indicata da parte della Stazione appaltante, nonché all'acquisizione del DURC relativo all'azienda sub-affidataria.

Qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato, nonché siano variati i requisiti del subAppaltatore, è fatto obbligo al subAppaltatore di acquisire una nuova autorizzazione integrativa.

Qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato, nonché siano variati i requisiti del subAppaltatore, è fatto obbligo al subAppaltatore di acquisire una nuova autorizzazione integrativa.

Per tutto quanto qui non previsto, trova applicazione l'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023 Codice dei Contratti Pubblici.

Codice di comportamento

L'Appaltatore è altresì obbligato ad osservare e far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, nonché, in caso di ricorso al subappalto al subAppaltatore e ai suoi dipendenti e collaboratori, gli obblighi di condotta di cui al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62/2013, così come modificato dal D.P.R. 81/2023, e al Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Livorno approvato con Decreto della Presidente della Provincia n. 207/2022, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta.

Sistema di gestione delle segnalazioni di condotte illecite (c.d. *whistleblowing*) e clausola di incompatibilità successiva (c.d. *pantouflage*) per appalti di servizi, forniture e lavori

La Provincia di Livorno nell'ambito delle attività ed iniziative svolte per la prevenzione ed il contrasto alla corruzione e per la trasparenza dell'azione amministrativa, ha individuato nel Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, il soggetto destinatario delle segnalazioni anche da parte di collaboratori di aziende fornitrici di beni, servizi e lavori che intendano denunciare un illecito o un'irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio della propria attività lavorativa.

Ai sensi e per gli effetti della Legge 30 Novembre 2017, n. 179 (*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*), con la sottoscrizione del presente contratto, l'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza della procedura contenente tutte le indicazioni necessarie per l'inoltro di tali segnalazioni, prevista nel relativo disciplinare consultabile nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito della Provincia di Livorno,

(<https://ammtrasp.provincia.livorno.it/L190/sezione/show/367358>search=&idSezione=367354&activePage=&sort=&).

L'Appaltatore dichiara, inoltre, di essere a conoscenza dell'esistenza della piattaforma on-line per la gestione del "Whistleblowing" della Provincia di Livorno, accessibile al seguente indirizzo: <https://provinciadilivorno.whistleblowing.it/#/>

Ai sensi del comma 16-ter dell'art. 53 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (c.d. "Testo Unico del Pubblico Impiego"), introdotto dall'articolo 1, comma 42 della legge 6 novembre 2012, n. 190 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro "cd. divieto di pantouflage o revolving doors"), l'Appaltatore dichiara inoltre che non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, non ha attribuito incarichi, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, ad ex dipendenti che hanno esercitato nell'ultimo triennio di servizio poteri autoritativi o negoziali per conto della Provincia di Livorno nei confronti dell'impresa stessa.

L'Appaltatore dichiara, infine, di essere consapevole che, ai sensi del predetto art. 53, comma 16-ter, i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tali prescrizioni sono nulli e che è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Divieto di cessione del contratto

Il presente contratto non può essere ceduto a pena di nullità ai sensi dell'art. 119, comma 1, del Codice. È fatto salvo quanto stabilito all'art. 120, comma 1, lettera d), del Codice.

Risoluzione e recesso

Per la risoluzione del contratto trova applicazione l'art. 122 del Codice.

Il contratto di appalto si risolve in presenza delle condizioni previste all'art. 122, comma 1 lettere a) e b).

Il contratto di appalto si risolve di diritto nei casi indicati all'art. 122, comma 1 lettere c) e d) e comma 2.

Per l'esecuzione d'ufficio la Provincia di Livorno potrà disporre di tutte le somme dovute all'Appaltatore per prestazioni eseguite, contabilizzate o no, e di quelle depositate a garanzia per cauzione e delle somme dovute o depositate a qualsiasi altro titolo.

Il contratto si risolve, inoltre, per il mancato possesso o perdita dei requisiti di carattere generale accertato a seguito di verifica condotta presso le amministrazioni certificanti, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii..

Costituiscono altresì motivo di risoluzione del contratto per grave inadempimento le seguenti fattispecie:

- 1) l'applicazione di penali per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale;
- 2) il mancato utilizzo, per le transazioni, del bonifico bancario o postale ovvero di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità finanziaria.

Costituisce, altresì, causa di risoluzione del presente rapporto contrattuale la violazione, da parte dei collaboratori a qualsiasi titolo dell'azienda esecutrice, degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al D.P.R. n. 62/2013, e del Codice di comportamento integrativo della Provincia di Livorno, che, in copia, è stato consegnato alla sottoscrizione del contratto.

Per il recesso dal contratto trova applicazione l'art. 123 del Codice.

La Stazione Appaltante, esperite infruttuosamente le procedure di cui all'art. 122, commi 3 e 4, del Codice, può procedere d'ufficio in danno dell'esecutore inadempiente, utilizzando le procedure di affidamento previste dal Codice stesso.

Definizione delle controversie - riserve

La competenza alla definizione delle controversie di cui al contratto in oggetto viene demandata, ai sensi dell'art. 20 del Codice di Procedura Civile, al Giudice del Tribunale competente.

Le riserve sono iscritte con le modalità e nei termini previsti dall'art. 7, comma 2, dell'allegato II.14 al Codice, applicabile anche ai servizi e alle forniture ai sensi dell'art. 34 del medesimo allegato II.14. Fermo restando quanto disciplinato nel citato art. 7, l'iscrizione deve avvenire, a pena di decadenza, entro 7 giorni dalla ricezione del certificato di pagamento e deve essere esplicitata, sempre a pena di decadenza, nei successivi 15 giorni dall'iscrizione.

Nell'ipotesi di iscrizione di riserve sui documenti contabili si procede a norma dell'art. 210 del Codice, applicabile ai contratti di servizi e forniture ai sensi del successivo art. 211.

Ai sensi dell'art. 212 del Codice, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono essere risolte mediante transazione nel rispetto del Codice Civile, solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi. La transazione deve essere redatta in forma scritta a pena di nullità.

Trattamento dei dati personali

La Provincia di Livorno ai sensi degli artt. 11 e ss. e 18 e ss. del D.Lgs. n.196 del 30/6/2003 e ss.mm.ii. "Codice in materia di protezione dei dati personali" informa l'Appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

L'Appaltatore, si impegna ad utilizzare i dati personali nella misura strettamente necessaria all'attività da compiere per l'esecuzione del presente contratto ed avvertirà la Provincia di qualsiasi evento, che, a seguito dell'esecuzione della prestazione contrattuale, possa aver comportato l'alterazione dei dati. L'Appaltatore si impegna, inoltre, sotto la sua esclusiva responsabilità ad adottare ogni misura di sicurezza fisica, logica ed organizzativa necessaria a garantire l'integrità ed esattezza dei dati personali trattati e ad evitare rischi di distruzione, perdita o alterazione dei dati, accessi ai dati da parte di soggetti non autorizzati ed usi non consentiti dei dati utilizzati.

Osservanza di disposizioni di legge e regolamentari

Per quanto non previsto nel presente atto si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare la Legge Regione Toscana 13 luglio 2007, n. 38 e s.m.i. per le disposizioni compatibili con il d.lgs. n. 36/2023, il Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e relativi allegati.

Si intendono altresì espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia.

Con la sottoscrizione del presente contratto, l'Appaltatore dà altresì atto dell'approvazione, ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile, delle clausole disposte dai precedenti paragrafi in materia di obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, pagamenti, risoluzione e recesso.

La Dirigente
Ing. Ilaria Buti